



Federazione Gilda-Unams

Ambito Territoriale di Bari

Via Sparano 149 70122 BARI Tel / fax 080 5236797
E-mail: info@gildaba.it gildaba@pec.it Web: www.gildaba.it

Ai Dirigenti Scolastici

Al Direttore USR Puglia

All'albo sindacale

Alla RSU d'ISTITUTO

Oggetto: Impegni docenti ed emergenza epidemiologica da COVID-2019

Gentile Dirigente,

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato in data 4 marzo 2020, all'articolo 1, comma 1, lettera d), dispone *"limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,"*

Gli art. 28 e 29 CCNL 2006/09 stabiliscono quali sono gli obblighi dei docenti di presenza a scuola. Per chiarirci sono le lezioni frontali e le attività funzionali come stabilite dal Piano Annuale delle Attività.

Pertanto durante i periodi di sospensione non ci sono obblighi di presenza o di firma a scuola! Aggiungiamo che il senso dell'ordinanza, per motivi sanitari, è quello di evitare assembramenti, quindi un eventuale collegio dei docenti straordinario sarebbe contro la ratio che ha portato a questa decisione!

Ci giunge notizia di dipartimenti e collegi docenti convocati ad horas, addirittura nella nottata di oggi per stamattina stessa. Ovviamente anche le convocazioni "straordinarie" devono rispettare il diritto alla disconnessione, le modalità previste dal codice civile e soprattutto dal buon senso.

E' opportuno rimarcare che ogni decisione presa in sede collegiale con convocazione illegittima è nulla.

La sospensione delle attività didattiche comporta non solo l'interruzione delle lezioni, ma anche di tutte le attività funzionali all'insegnamento previste all'articolo 29 comma 3 del CCNL 2006/09 della Scuola.

Ulteriori **considerazioni volte ad accertare l'infondatezza di eventuali pretese datoriali nei confronti dei Docenti in riferimento alla partecipazione alle attività collegiali "in presenza" si rinvengono nelle disposizioni** contenute nel **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020**, in particolare nell'art. 1, comma 1, lettera b) *"sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura,, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di*



persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d)"

Anche la Nota Congiunta con oggetto: "particolari disposizioni applicative della direttiva 1/2020, "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020" – organi collegiali e mense scolastiche.", in riferimento alle **Riunioni degli organi collegiali**, chiarisce: "*In tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione che non sono ricomprese nelle precedenti fattispecie, le riunioni degli organi collegiali potranno essere posticipate, **se già calendarizzate** entro la data del 15 marzo 2020, ovvero effettuate con modalità che assicurino un adeguato distanziamento fra le persone, in considerazione del numero dei partecipanti.*"

Le ricordo, infine, come il **Dirigente Scolastico sia responsabile in materia di tutela della salute dei lavoratori**, come stabilito nel DM 382/98, e che costringere numerosi docenti ad ammassarsi in uno stesso ambiente chiuso, contravvenendo a quanto previsto nel citato DPCM, anziché tutelare, significhi mettere a rischio la salute dei docenti del Suo istituto. A tal proposito, è importante rammentare che, nell'assumere il provvedimento di convocazione degli Organi Collegiali, serve il consenso del **Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione** e del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, figure molto importanti per la sicurezza di un'azienda poiché **partecipano attivamente alla gestione della sicurezza sul lavoro nel Servizio di Prevenzione e Protezione**, e se tali figure abbiano poi condiviso il provvedimento assunto.

Inoltre non possono in alcun modo essere equiparati ad atti del Collegio dei docenti la compilazione di questionari-sondaggi on line, che al massimo possono costituire una fonte di informazione, né le decisioni prese da collegi straordinari virtuali, convocati al di fuori di ogni regolamentazione. **Il collegio dei docenti è infatti un organo collegiale con potere deliberante, si muove all'interno di una cornice di regole precise e si fonda sul libero e paritario confronto tra i suoi membri.**

La invitiamo

pertanto **ad astenersi dall'adottare provvedimenti in contrasto con le suesposte considerazioni e ad annullare in via di autotutela eventuali convocazioni di Organi Collegiali già calendarizzati o straordinari** atteso che ciò, oltre a costituire probabile presupposto per l'insorgenza di eventuali fatti dannosi per i Docenti interessati, potrebbe integrare la responsabilità di cui all'art. 650 c.p..

Bari, 05/03/2020

Il coordinatore provinciale
Federazione Gilda Unams
Prof. Vito Carlo Castellana